

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro III - Del processo di esecuzione

Titolo IV - Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare

Art. 614 Rimborso delle spese

Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell'esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d'ingiunzione.

Il giudice dell'esecuzione quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell'[articolo 642](#).